

Rassegna Stampa

dei

28 luglio 2016

La Rassegna Stampa è consultabile
nel sito: www.ancesicilia.it

Verso l'approvazione all'Ars del testo unico per l'edilizia

Nell'ambito dei lavori di approvazione del ddl 841 di recepimento in Sicilia della legge 380/2001, l'ARS ha approvato gran parte degli articoli che, finalmente, risolvono paradossali contraddizioni normative, frutto dell'intreccio e della sovrapposizione di leggi regionali e nazionali.

Il caso più eclatante è, forse, quello causato dalla quasi contemporanea emanazione di tre norme: il condono edilizio dell'85, la legge regionale di recepimento dello stesso condono edilizio, e il "decreto Galasso". A causa dei dubbi sulla immediata applicazione in Sicilia del decreto Galasso, molti uffici tecnici comunali, ignorando all'epoca la norma intervenuta o male interpretandola hanno concluso gli iter concessori senza tenere conto della preventiva autorizzazione paesaggistica delle soprintendenze. «Molti cittadini siciliani – spiega l'on. Fazio, estensore dell'emendamento – si sono quindi ritrovati, inconsapevolmente ed incolpevolmente, titolari di concessioni edilizie o di sanatorie illegittime. L'emendamento da me proposto, che era già stato accolto in commissione Ambiente, assegna alle Soprintendenze l'obbligo di esprimere, ancorché in termini successivi, ora per allora, la valutazione di compatibilità paesaggistica che non venne data al momento della definizione delle concessioni, restituendo legittimità all'ignaro concessionario e regolarizzando molte abitazioni che in questi anni non hanno potuto essere ristrutturate, né vendute e acquistate».

È importante sottolineare, per evitare qualsiasi equivoco, che non viene operata una riapertura di termini di condono e non sono introdotte nuove possibilità di sanatoria, si tratta solo di un aggiustamento di tipo procedimentale che restituisce piena efficacia e legittimità alle autorizzazioni edilizie ed alle sanatorie già concesse. «L'altro articolo approvato ieri pomeriggio che considero molto importante – continua Fazio – è l'estensione di due anni del permesso di costruire e, quindi, la proroga dei termini di inizio e fine lavori rispettivamente a tre anni e a cinque anni. Basta una comunicazione dell'interessato ed i termini sono automaticamente estesi. Non c'è discrezionalità della amministrazione comunale che deve solo prendere atto della comunicazione. La norma, con la pubblicazione della legge, diverrà organica dopo che era stata già introdotta nella finanziaria qualche tempo fa ma con un limite temporale. Ritengo che questa norma sia una opportunità per il settore dell'edilizia nel suo complesso, travolto da una crisi che ha portato al fermo di molti interventi privati che così hanno più tempo per completarli».

«Sono molto soddisfatto – conclude il deputato regionale – che siano state accolte nella legge molte mie proposte. Con questo voto l'Ars, una volta approvato il testo in via definitiva la prossima settimana e una volta pubblicata la legge in Gazzetta Ufficiale, mette ordine in quel limbo creatosi tra interpretazioni normative e atteggiamenti sclerotizzati della burocrazia. Gli uffici tecnici dei comuni avranno una norma di riferimento chiara ed univoca che eviterà, come invece successo in passato che ogni comune applichi in materia urbanistica norme diverse in dipendenza della diffusa confusione che regna per la interpretazione e sovrapposizione tra normativa regionale e statale e anche nell'ambito della stessa normativa regionale. Si raggiunge a distanza di anni un risultato che poteva essere conseguito già molto tempo fa tenuto conto che il legislatore regionale sta recependo, anche se con modifiche, il testo unico 380/2001 che è ormai di ben 15 anni fa».

In vigore da oggi dlgs su segnalazione certificata e conferenza servizi

Scia con controlli neutri

Non vanno interrotte le attività del cittadino

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

I controlli sulla Scia non sospendono l'attività: la pubblica amministrazione deve indicare a cittadino e impresa come regolarizzare, ma senza smettere di lavorare.

È quanto prevede il decreto legislativo n. 126/2016 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio e in vigore da oggi, recante norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

Il decreto, attuativo della legge delega 124/2015, prevede che si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il territorio italiano. I moduli unificati devono prevedere la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. L'ente competente allo specifico procedimento deve rendere la vita facile a cittadini e imprese pubblicando sul proprio sito istituzionale il modulo unico. Sul sito si devono indicare tutti i docu-

menti e le dichiarazioni che servono per il procedimento. Il decreto ripete una regola, già presente nell'ordinamento amministrativo, per cui non si possono chiedere al cittadino documenti ulteriori rispetto a quelli previsti.

In dettaglio la p.a. può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato sul sito.

È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori e anche di documenti in possesso di una pubblica amministrazione. Si deve creare, poi, unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e amministrazioni interessate. La richiesta di documenti ulteriori è considerata inadempienza del funzionario pubblico, sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

Il decreto prevede altre garanzie per il cittadino e l'impresa. Quando presentano istanze, segnalazioni o comunicazioni hanno diritto a una

ricevuta che costituisce comunicazione di avvio del procedimento. La ricevuta deve indicare i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

Nel corso dei controlli, a seguito di presentazione della Scia, la p.a. non può di regola sospendere l'attività cominciata: il provvedimento di sospensione è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (come ambiente, paesaggio). Inoltre nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l'attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi. Infine grazie a una disposizione transitoria regioni ed enti locali hanno tempo fino al 1° gennaio 2017 per adeguarsi.

CONFERENZA DEI SERVIZI

Entra in vigore, oggi 28 luglio 2016, anche il decreto legislativo 127/2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del

13 luglio 2016, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi (articoli 14 e seguenti della legge 241/1990).

Il decreto abbatte i tempi lunghi attivando la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l'invio di documenti per via telematica. L'altro tipo di conferenza (la conferenza simultanea) con riunione (anche telematica) si svolge solo quando è strettamente necessaria. Si prevede che l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse si considera acquisito e ciascun ente territoriale avrà un solo rappresentante. Cosa molto importante: il termine della conferenza, oggi di fatto indefinito, viene stabilito perentoriamente in al massimo 5 mesi. In conferenza potranno intervenire i privati destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

— © Riproduzione riservata —



Scia, le novità in pillole

Unico modulo	Valido in tutta Italia, presentabile in via telematica
Sito p.a.	Pubblica il modulo e i documenti da presentare
Richieste al cittadino	Vietate per documenti ulteriori a quelli previsti sul sito
Ricevuta di presentazione	Da consegnare al cittadino; vale come comunicazione di avvio del procedimento
Controlli sulla Scia	Il provvedimento di sospensione dell'attività limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili

AMMESSI ALLA MISURA I LAVORATORI SOSPESI

Fallimento aziendale, ok alla cigs

Sì alla cigs per i lavoratori sospesi per fallimento aziendale. In presenza di concrete ragioni per la cessione dell'attività, infatti, è possibile la concessione dell'integrazione salariale se è finalizzata a mantenere integro il complesso aziendale, sia in termini dimensionali che di reddito. Lo precisa il ministero del lavoro nella circolare n. 24/2016, a risposta di alcuni quesiti sulla possibilità per le imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività e in concordato con continuità aziendale, di richiedere a favore dei propri dipendenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale (cigs).

In primo luogo il ministero conferma le indicazioni di principio fornite con la circolare n. 1/2016 (si veda *ItaliaOggi* del 28 gennaio scorso), per cui la fruizione della cigs è possibile, per la causale di

«crisi aziendale» (ex art. 21, lett. b, del dlgs n. 148/2015), per quei lavoratori dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, al fine di mantenere il più possibile integro il complesso aziendale sia in termini dimensionali che di capacità di reddito. Ciò è possibile, in particolare quando:

- il giudice delegato o l'autorità che esercita il controllo autorizzi l'esercizio provvisorio dell'impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell'attività;

- nel programma di liquidazione (ex art. 104-ter legge fallimentare) si dia conto in modo circostanziato delle concrete ragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell'azienda o di singoli rami in tempi com-

patibili con il godimento della cigs per crisi;

- il comitato dei creditori approvi specificamente la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore.

Pertanto, quando sussistono le predette condizioni, l'impresa sottoposta a fallimento può presentare un programma di crisi aziendale e, se il piano di risanamento è volto alla concreta e rapida cessione dell'azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori, può essere ammessa al trattamento

di cigs. Per quanto riguarda l'ipotesi di concordato con continuità aziendale (concordato omologato), il ministero precisa che l'azienda può essere ammessa al trattamento di cigs qualora il piano di concordato preveda, ai sensi dell'art. 186-bis della legge fallimentare, la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore oppure la

cessione dell'azienda oppure il suo conferimento in una o più società anche di nuova costituzione, sempre che l'impresa presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento è volto alla concreta e rapida cessione dell'azienda o di parte di essa con il trasferimento di lavoratori. In tali ipotesi, infatti, il programma di liquidazione o il piano di concordato articolati in modo da garantire nell'arco del periodo di fruizione della cigs, autorizzata per 12 mesi, la cessione del complesso aziendale o di una sua parte, mirano alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla continuazione in tutto o in parte dell'attività svolta pur se da soggetto terzo e diverso rispetto al richiedente l'intervento di cigs.

Carla De Lellis

— Riproduzione riservata —

Lo prevede un emendamento approvato al ddl concorrenza. Uber, delega al governo

Sei rate non pagate, leasing ko

Il concedente può procedere alla vendita del bene

DI GIOVANNI GALLI

Perde il bene chi non paga sei rate del leasing. «Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria». È quanto prevede un emendamento dei relatori al ddl concorrenza approvato ieri dalla commissione industria del senato. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore «il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati» e «quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione». Il perito, precisa la disposizione, deve essere «indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o

ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore». Queste disposizioni non si applicano al nuovo Leasing prima casa, che mantiene le sue specifiche garanzie del cliente fissate per legge che, fra l'altro, prevedono la sospensione del pagamento dei canoni fino a 12 mesi, su richiesta dell'utilizzatore, in caso di perdita del lavoro anche non subordinato. «La locazione finanziaria è uno degli strumenti che sta concretamente contribuendo alla ripartenza dell'economia, sui quali il governo ha riposto molte aspettative come dimostra la recente introduzione del Leasing prima casa», commenta **Corrado Piazzalunga**, presidente di Assilea, Associazione italiana del leasing, «ora il quadro si completa con regole certe e strumenti di tutela del cliente che renderanno la locazione finanziaria ancora più competitiva». La norma proposta definisce chiaramente la «locazione finanziaria» come il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabili-

to ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo».

Le altre misure

Dal 1° gennaio 2017 la Cassa conguaglio Gpl viene soppressa e le relative funzioni e competenze passano all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (Ocsit) a cui viene trasferita anche la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete dei carburanti, del Fondo Gpl e di quello sulle scorte di riserva. Via libera poi a una delega al governo sulla disciplina per Uber-Ncc. Restano in stand by gli emendamenti che riguardano le scatole nere, gli sconti Rc auto, il monitoraggio della logistica e le norme sulle agenzie di viaggi con sede all'estero. La commissione bilancio del senato, impegnata sul decreto enti locali, non ha fornito i pareri necessari per consentire alla commissione Industria di procedere e quindi il voto è rinviato probabilmente a lunedì prossimo. Per quanto riguarda la delega su Uber-Ncc, il «governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro delle infrastrutture e del ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia

di autoservizi pubblici non di linea». Tra i principi direttivi che l'esecutivo dovrà seguire ci sono: la previsione di «una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicuri agli stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei»; l'adeguamento dell'offerta di servizi «alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web

(questa precisione sul web è stata inserita con un subemendamento di Linda Lanzillotta, ndr) che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti»; la necessità di «assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta». Dovrà essere posta attenzione anche alle «competenze regionali e degli enti locali» in materia. Infine occorrerà «adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni am-

ministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità». L'obiettivo è di chiudere il provvedimento entro la pausa estiva.

— © Riproduzione riservata — 

Baldassarri: basato sulla realizzazione di grandi opere infrastrutturali per contrastare l'Isis

Un piano Marshall per il Nord Africa

L'area andrebbe dal Marocco alla Turchia, Israele compresa

DI PIETRO VERNIZZI

«**S**erve un grande piano Marshall per il Nord Africa basato su grandi opere infrastrutturali, in modo da spazzare via il brodo di coltura nel quale prospera l'Isis». È la proposta dell'economista **Mario Baldassarri**, ex viceministro dell'Economia e delle Finanze e senatore per due legislature. I recenti attentati, da Orlando a Nizza, da Monaco ad Ansbach, fino a quello avvenuto adesso a Rouen, dove un anziano sacerdote è stato sgozzato, stanno creando molta incertezza in tutto il mondo. Difficile quantificare le conseguenze sul piano economico, anche se è evidente che turismo e commercio ne risentiranno.

Domanda. Professor Baldassarri, secondo lei quanto incidono gli attentati terroristici sull'economia?

Risposta. Gli attacchi terroristici agiscono sulle aspettative, rendono tutti più prudenti e quindi frenano l'economia. L'obiettivo dell'Isis è diffondere l'idea che non si possa essere sicuri da nessuna parte. Gli effetti su commercio e turismo sono negativi, anche se è impos-

sibile quantificarli, e dal punto di vista dei consumi le famiglie stanno più attente. Ancora più grave dell'effetto degli attentati è però la totale mancanza di una risposta da parte dell'Unione Europea. L'Ue dovrebbe fare un salto di qualità dal punto di vista politico, e invece torna indietro come un gambero facendo il gioco dell'Isis.

D. Di quale risposta ci sarebbe bisogno?

R. Ci sarebbe bisogno di una risposta europea seria anche a livello di politica economica. Per capitalizzare appieno l'«effetto Draghi», ci vorrebbe un piano europeo di rilancio degli investimenti e della domanda interna. Un Paese come la Germania che ha un surplus della bilancia commerciale del 7% deve azzerarlo, rilanciando la domanda interna.

D. Su che cosa si basa l'economia del terrore?

R. Dal punto di vista economico, il terrorismo si basa su due grandi ipocrisie: l'Occidente compra sotto banco il petrolio all'Isis e gli vende le armi. La conseguenza è che ci sono alcuni furbi che stanno guadagnando miliardi di dollari. Non si tratta ovviamente dei governi ma di singoli operatori che vivono nei Paesi occidentali o in

quelli alleati degli occidentali, i quali palesemente comprano il petrolio di contrabbando dall'Isis e gli vendono le armi. Il terrorismo e la deriva islamica sono alimentati dall'Occidente. Se si interrompessero i flussi di petrolio e armi, l'Isis non durerebbe più di sei mesi. Ma c'è poi un altro effetto collaterale...

D. Quale?

R. La guerra in Siria e Iraq aumenta il numero degli immigrati che arrivano in Europa, su cui gli stessi soggetti speculano guadagnandoci una terza volta. Quella che è emersa con Mafia capitale è soltanto la punta dell'iceberg degli affari che si fanno sui migranti.

D. Come fa il flusso di armi ad aggirare il blocco?

R. Un'azienda europea fa una commessa diretta a un Paese che apparentemente non c'entra nulla, come il Brasile, e da qui le armi raggiungono la Siria.

D. Sono coinvolte anche aziende italiane?

R. Questo non lo so, se lo sapessi sarei un mago.

D. Dal punto di vista economico, come si combatte il terrorismo?

R. Servirebbe un grande Piano Marshall per il Nord

Africa basato su opere vere. Per realizzarlo occorrerebbe un allargamento dell'Ue, con un'associazione di tutti i Paesi dal Marocco alla Turchia, passando per Israele e Palestina.

D. Di fatto come funzionerebbe questo allargamento?

R. L'Europa deve essere costruita a cerchi concentrici. Ci deve essere un nocciolo duro al centro, cioè gli Stati Uniti d'Europa, i quali condividano cinque ambiti al cui interno non esista più la sovranità nazionale. Questi ambiti devono essere: difesa e sicurezza, politica estera, grandi infrastrutture, tecnologia e ricerca, formazione. La scelta di aderire agli Stati Uniti d'Europa deve essere lasciata alla discrezione dei singoli Paesi.

D. E chi non aderisce?

R. Resta comunque in funzione l'attuale Unione Europea a 27. Quindi ci deve essere un cerchio allargato, cioè l'area di cooperazione economico-finanziaria di Europa e Nord Africa. E nell'ambito di quest'area che vanno lanciati i progetti del Piano Marshall per il Nord Africa, che devono riguardare infrastrutture, elettrificazione, formazione, educazione, sanità.

IlSussidiario.net

Report Istat. In luglio aumentano gli indicatori positivi di aziende e consumatori, ma resta il freno dell'insicurezza

Risale la fiducia delle imprese

Boccia: «Nel tessuto economico e nelle famiglie c'è volontà di reagire»

Laura Cavestri
MILANO

► Famiglie e imprese italiane provano ad andare oltre Brexit, oltre le fibrillazioni dei mercati e dei sistemi Paese (si legge Turchia) e oltre lo stillicidio di atti terroristici (o presunti tali) in Europa.

Cresce, quindi, la fiducia. Lo rileva l'Istat, secondo cui l'indice tra i consumatori passa, a luglio, a 111,3 da 110,2 di giugno, mentre anche quello delle imprese cresce: da 101,2 a 103,3.

Dati che marcano però ancora un clima di incertezza. Se rispetto a un anno fa (a luglio 2015) la fiducia dei consumatori è salita (era a 107,1 e oggi è a 111,3), quella delle imprese è in leggero calo (un anno fa era a 104,7 e oggi è a 103,3).

Da gennaio scorso - quando la fiducia dei consumatori si era attestata a 118,5 - il calo è evidente. Mentre per le imprese (a gennaio era a 101,4 oggi a 103,3) una lieve crescita c'è, ma discontinua. Resta, dunque, un quadro di incertezza e instabilità.

Tornando ai dati di luglio su giugno, sul fronte dei consumatori cresce la fiducia personale, corrente e futura (rispettivamente, da 103 a 105, da 108,2 a 109,1 e da 112,9 a 114,9).

In pratica, c'è un qualche cauto segnale positivo sulla situazione economica della propria famiglia. Molto meno sull'andamento economico del sistema Paese. Quanto all'opportunità attuale ed all'intenzione futura di acquisto di beni durevoli, entrambi i saldi recuperano: da -40 a -31 e da -60 a -58.

Si registra un lieve aumento del saldo relativo alle intenzioni di acquisto di un'autovettura (da -165 a -164) mentre resta stabile quello relativo all'acquisto di un'abitazione (-188).

Peggiorano, invece, i giudizi sulle intenzioni di spesa per manutenzione straordinaria della propria abitazione con il saldo che passa a -139 da -134.

Ma una voce peggiora. È la fiducia sulla situazione economica, che passa da 131,7 a 130,1. Così come peggiora il giudizio sui prezzi negli ultimi 12 mesi: da -26 a -31 e da -20 a -30. Mentre

risalgono un po' le aspettative sulla disoccupazione, che passano da 32 a 30.

Riguardo le imprese, il clima di fiducia sale in tutti i settori: in modo più marcato nelle costruzioni (da 121,6 a 126,2) e nei servizi di mercato (da 105,1 a 108,6), e più lieve nella manifattura (da 102,9 a 103,1) e nel commercio al dettaglio (da 99,3 a 101,3).

«La ripresa della fiducia delle imprese e consumatori significa che c'è una volontà di reagire da parte del tessuto economico italiano e delle famiglie» ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, commentando gli ultimi dati Istat, da Cagliari. Si tratta, ha aggiunto, di «un segnale interessante che conferma quello che diciamo molto spesso: ottimisti nelle aspettative, pessimisti nelle previsioni. Veniamo da una fase recessiva che dura da molti anni e ora c'è questa inversione di tendenza che non si può chiamare ripresa, ma che sicuramente è un'inversione che va cavalcata al meglio sia in termini di politica

economica del Paese sia in termini di impresa».

Opposto il parere delle associazioni dei consumatori.

Secondo Federconsumatori e Adusbef «Un dato fuori dalla realtà. Nei cittadini non si intravede un barlume di speranza né di ottimismo. Invitiamo i ricercatori a visitare i nostri sportelli, ad entrare in contatto con i cittadini, per capire qual è il vero clima di fiducia, o meglio di sfiducia, dei consumatori».

«In controtendenza all'andamento generale la deflazione fa crollare la fiducia degli agricoltori nelle campagne - afferma invece Coldiretti - dove le quotazioni dei prodotti agricoli rispetto allo scorso anno sono crollate dal 42% per il grano duro al -24% per il latte».

Le speculazioni sul commercio delle materie prime agricole - conclude l'associazione degli agricoltori - «hanno provocato il crollo dei prezzi del grano su livelli di 30 anni fa e mettono a rischio il futuro della filiera in Italia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ALTALENA

Ottimisti nelle aspettative e pessimisti nelle previsioni: i dati confermano la tendenza. Molto critiche le associazioni dei consumatori: realtà più dura

Consiglio di Stato. La mancata indicazione nel Codice degli appalti non «salva» i soci persone giuridiche

Moralità per tutti i soggetti influenti

Francesco Clemente

■ Anche se il **Codice appalti** non lo specifica, la **moralità professionale** della società con meno di quattro soci va "certificata" dichiarando le condanne subite da tutti i soggetti che hanno potere di influenza sull'impresa, dalle persone fisiche a quelle giuridiche, poiché al contrario, obbligando alla trasparenza solo i partecipanti con soci persone fisiche, si violerebbe il principio della par condicio che va assicurato a tutti i concorrenti. L'ha stabilito il **Consiglio di Stato** - sentenza 2813/2016, Quinta sezione, 23 giugno - bocciando il ricorso di una società che era stata esclusa da una gara per l'affidamento di un servizio

di igiene urbana in un Comune. In base alle dichiarazioni fornite «prudenzialmente» per attestare i «requisiti di ordine generale» richiesti dal Codice appalti (articolo 38, Dlgs 163/2006), risultavano a carico del presidente e del vicepresidente del Cda

della società soci di maggioranza (quota al 99,98%) condanne penali definitive per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi.

Secondo la ricorrente, le condanne non incidono sulla propria moralità professionale poiché la stazione appaltante avrebbe dovuto attenersi all'interpretazione letterale del Codice appalti (lettera c, comma 1, articolo 38) secondo cui in que-

sti casi «l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti... degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio».

I giudici, dando ragione al Comune e dunque confermando la pronuncia di primo grado (Tar Bari, sentenza 1287/2013), hanno spiegato invece che la tesi di

dichiarare solo le condanne definitive inflitte a soci persone fisiche «non è ragionevole ed anche priva di razionale giustificazione» poiché la garanzia della moralità professionale deve essere riferita anche a chi, come il socio persona giuridica, nella maggior parte dei casi ha un controllo sulle aziende stesse, «trattandosi di società collegate in cui potrebbero annidarsi fenomeni di irregolarità elusive degli obiettivi di trasparenza perseguiti». Inoltre non è invocabile la disposizione del Codice appalti che in caso di sentenze definitive per il socio unico fa riferimento alla persona fisica se, come in questo caso, l'impresa non ha un socio unico, ma è partecipata anche da altri soggetti seppur in minima parte (0,02%). Per il collegio quindi, in assenza di dettami specifici del legislatore, prevale l'«ap-

proccio sostanzialistico» per cui i requisiti di moralità incombono su tutti coloro che influenzano le scelte di chi poi stipula i

contratti con la Pa.

Un principio, come sottolineato da Palazzo Spada, dettato anche dal diritto Ue che nella direttiva 2004/18/CE (articolo 45), imponendo l'esclusione dagli appalti per i concorrenti con condanne definitive - partecipazione organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio dei proventi di attività illecite -, prevede che la Pa richieda informazioni sia per le persone giuridiche che per quelle fisiche, ma anche per ogni soggetto che di fatto «eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente».

FOTOGRAFIA DI RICERCA

«Così il Bim aiuta gli appalti», il caso studiato dal Politecnico di Milano

Giuseppe Latour

Parametri ben definiti se il progetto è fatto con il Bim e valutazioni non arbitrarie delle offerte - Il caso della scuola di Melzo

Un progetto molto analitico a monte, che consente alle imprese di fare offerte più solide e alle stazioni appaltanti di effettuare valutazioni meno arbitrarie. Esaltando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. E' questo, in estrema sintesi, quello che accade in un bando condotto secondo la tecnologia Bim. Lo rivela un'analisi condotta da **Valentina Villa e da Giuseppe Di Giuda, docenti al Politecnico di Milano**, su una delle prime gare condotte in Italia su un progetto strutturato secondo i principi del Building information modeling. Alla fine della procedura la Pa avrà molti meno rischi di variante e di problemi tecnici: dovrà solo verificare la corretta esecuzione dell'appalto, secondo le indicazioni analitiche della proposta.

La questione parte dall'**offerta economicamente più vantaggiosa**, che in base al nuovo Codice appalti è il principale criterio di aggiudicazione. «Allo stato attuale – spiega Di Giuda - nei bandi si trovano spesso richieste di migliorie su elementi non previsti a progetto, formulazione di offerte illegittime o troppo generiche e sovente non vengono esplicitate le modalità di assegnazione dei punteggi. Questi fattori comportano necessariamente una non trasparenza nei lavori della commissione».

In sostanza, l'offerta viene strutturata male a monte e questo impatta in maniera negativa anche sulle fasi successive. Il coefficiente di coerenza tra le offerte tecniche è solitamente basso: questo vuol dire che ogni impresa presenta dati diversi a corredo delle parti tecniche. Questa incoerenza si traduce nell'alto rischio di contenzioso e di faticose trattative in fase di esecuzione dei lavori.

Di Giuda ha, allora, analizzato l'impatto che su questi problemi può avere **l'utilizzo della tecnologia Bim**. Per farlo ha preso ad esempio uno dei primi bandi di questo tipo realizzati in Italia, un appalto integrato su definitivo, pubblicato a ottobre 2015, per la **progettazione e costruzione di una nuova scuola primaria per 500 alunni nel Comune di Melzo**, nell'area metropolitana di Milano: l'importo dei lavori è pari a 5 milioni di euro. In questo caso, spiega il professore, «uno dei primi obiettivi è stato quello di garantire un alto livello di coerenza delle offerte. Questo è stato possibile utilizzando la metodologia Bim sia nella fase di impostazione del progetto posto a base di gara che nel processo di redazione del bando e dei documenti allegati».

In sostanza, il definitivo è stato realizzato a monte con un sistema di progettazione integrato. Il progetto Bim conteneva, quindi, tutte le informazioni grafiche e prestazionali all'interno del database associato agli oggetti del modello. Da questo modello sono state ricavate le informazioni che compongono la "linee guida per la compilazione dell'offerta", allegata al disciplinare di gara. A supporto delle imprese, poi, la stazione appaltante ha organizzato degli incontri per illustrare la metodologia che ha caratterizzato l'impostazione del progetto, per spiegare i criteri e i subcriteri del bando e per rispondere alle domande in merito alle formule e alle modalità di valutazione delle offerte. Alla gara hanno partecipato dieci imprese, anche se una di queste non ha consegnato tutta la documentazione necessaria a comprovare i requisiti.

Dall'analisi dei dati, allora, si ricava che le imprese hanno presentato offerte più solide e coerenti rispetto a una procedura ordinaria. «Le imprese che hanno ottenuto un maggior punteggio nell'offerta tecnica – dice Di Giuda - sono quelle che hanno proposto offerte economiche contenute. Al contrario, chi ha investito meno nella proposta tecnica ha offerto ribassi d'asta più rilevanti che hanno raggiunto il 18-19%. Nel complesso si può quindi dire che le offerte tecniche sono state compilate in modo esauriente e ragionato».

Analisi confermate dalle valutazioni relative alla coerenza dei dati: in altre parole, avendo tutti gli elementi quantitativi predeterminati a monte, le imprese non hanno avuto margini per presentare dati differenti. «Calcolando il numero dei parametri richiesti, quelli oggetto di valutazione e quelli facoltativi, analizzati in relazione alla documentazione richiesta per la comprova di quanto offerto, si è riscontrato che i valori di completezza non scendono mai al di sotto del 58% e nella maggioranza dei casi sono superiori al 90%. Altro dato particolarmente significativo è costituito dai valori di congruenza: due imprese raggiungono il 60% e il 65%, tre si collocano tra il 72% e il 78% mentre ben quattro imprese arrivano tra l'83% e il 93%».

Quindi, la stazione appaltante, alla fine di una procedura del genere, può contare su proposte mediamente più valide. Durante la fase di realizzazione dovrà solo controllare, attraverso l'ufficio direzione lavori, che l'impresa vincitrice esegua quanto ha proposto senza modifiche o materiali non conformi a quanto offerto.

Progettazione, al via i primi accordi quadro

Anas: requisiti severi per partecipare ai bandi

Mauro Salerno

Avvisi per affidare progetti esecutivi e indagini geologiche per 3 anni a un solo operatore per volta. Richiesto un fatturato minimo di 7,5 milioni negli ultimi tre anni

Debutta con l'Anas una delle novità assolute introdotte con la riforma appalti: la possibilità di affidare con accordo quadro anche gli incarichi di progettazione. Come annunciato solo poche settimane fa dai vertici della Spa delle strade sono stati pubblicati in Gazzetta europea i primi tre bandi relativi all'assegnazione dei contratti quadro destinati ai progettisti.

Si tratta di tre bandi gemelli. Tutti e tre hanno infatti identico valore, durata e scadenza. Simili anche i requisiti di partecipazione stabiliti per le tre procedure che prevedono la dimostrazione di un fatturato piuttosto elevato, anche se inferiore all'asticella massima prevista dalle linee guida sulla progettazione appena licenziate dall'Anac. Il rischio concreto è che vengano tagliati fuori i professionisti singoli e le strutture meno organizzate.

Ma andiamo con ordine. Dei tre bandi pubblicati ieri due riguardano le attività di progettazione esecutiva. Una conseguenza del divieto di appalto integrato stabilito dal Dlgs 50/2016 che ha imposto all'Anas di riprogrammare 1,5 miliardi di investimenti previsti per il 2016, spostandoli all'anno prossimo, quando il parco dei progetti definitivi già in mano all'ente sarà portato al dettaglio esecutivo. I due bandi per gli incarichi di progettazione esecutiva sono distinti per area geografica (uno riguarda il Centro Italia, l'altro le Isole). Il terzo bando riguarda lo svolgimento delle indagini geologiche, tecniche e sismiche propedeutiche all'avvio dei cantieri.

Tutti e tre i bandi mettono in gara la possibilità di svolgere incarichi di progettazione e servizi di ingegneria per un valore di cinque milioni nei prossimi tre anni. A svolgerli sarà un solo operatore scelto tramite la gara appena avviata. Alla fine l'Anas ha dunque scartato l'ipotesi di aprire gli accordi quadro a più operatori da coinvolgere via via nell'affidamento dei singoli incarichi. Ogni accordo quadro avrà infatti un solo vincitore che si vedrà attribuire tutti gli incarichi previsti dal singolo accordo quadro nel triennio. In tutti e tre i casi la scadenza di partecipazione è fissata al 15 settembre.

Piuttosto elevato il requisito relativo al fatturato richiesto per accedere alla gara. Pur restando al di sotto del tetto massimo previsto dalle linee guida Anac - il doppio del valore del servizio messo in gara - il bando chiede la dimostrazione di un fatturato pari a 1,5 volte l'importo a base d'asta, raggiunto nei tre migliori esercizi degli ultimi cinque anni. In valori assoluti si tratta di 7,5 milioni. Un importo facilmente raggiungibile dalle principali società di ingegneria, ma che rischia di tagliare fuori i piccoli studi, che invece avrebbero potuto trovare spazio se al posto dell'accordo quadro con un solo operatore l'Anas avesse scelto di affidare gli incarichi con singole gare, di taglio più piccolo.

«Anas Spa - si legge nel bando - ritiene che il fatturato specifico, vista la dimensione dell'appalto e la specificità dell'oggetto dello stesso, sia indicatore essenziale per valutare l'idoneità dell'operatore economico all'esecuzione dell'appalto oggetto della procedura». Gli avvisi pubblicati in Gazzetta non contengono indicazioni specifiche circa i requisiti di organico. Viene demandata ad altri documenti di gara anche l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, con la specificazione che, come peraltro previsto dal codice, il prezzo non sarà l'unico elemento di valutazione.

È possibile che nei prossimi giorni, forse già a partire da oggi, vengano pubblicati in Gazzetta ulteriori bandi per accordi quadro, relativi ad altri tipi di servizi o ad altre aree geografiche per quanto riguarda la progettazione esecutiva. Negli annunci l'Anas aveva infatti indicato in almeno dieci gli accordi quadro per la progettazione da bandire entro fine anno.